



UNAMABILE BANCHETTO

Scritti per Claudio Povolo

a cura di Giovanni Mometto,
Luciano Pezzolo e Luca Rossetto

Coordinamento editoriale: Luca Rossetto e Luciano Pezzolo
Impaginazione e grafica: Piergiovanni Mometto

© **Claudio Povo** 2018

isbn: 9791220039581

Le immagini:

Copertina: Ex voto celebrante l'uccisione del bandito Zuanne Zanon (Zanzanù) da parte della comunità di Tignale. Dipinto di Andrea Bertanza conservato presso il santuario della Madonna di Montecastello a Tignale (BS). Particolare tratto dal sito www.websideofhistory.it.

Quarta di copertina: immagine privata.

INDICE

Un brindisi per Claudio (prefazione)	IV
Leonardo Barattin , L'Ipsilon istriana. Dal passo lento al turboturismo	1
Marco Bellabarba , Visto dall'Italia: alcune note sull'immagine della <i>Habsburgermonarchie</i> nella storiografia italiana otto-novecentesca	16
Eliana Biasiolo e Lia De Luca , Tra Milano e Venezia sulle tracce del processo a Paolo Orgiano	45
Darko Darovec , The Oaths of Fidelitas of Istrian Towns in the 12th Century	90
Michelangelo Marcarelli , Appunti sull'amministrazione della giustizia penale a Portogruaro. Secoli XVI-XVII.....	144
Martino Mazzon . L'introduzione dei registri civili di nascite, matrimoni e morti nel Veneto del secondo periodo austriaco: origini e caratteristiche del modello di Stato Civile asburgico a confronto con quello napoleonico	173

Luciano Pezzolo , Un nuovo re Mida. Alchimia e politica a Venezia alla fine del '500	230
Marco Romio , Muggia rivoltata. Inimicizia, rapporti sociali e violenza comunitaria nell'Istria del secolo XVII	258
Luca Rossetto , Lo storico delle istituzioni e le fonti giudiziarie del Veneto asburgico. Una riflessione	281
Andrew Vidali , Un bandito bergamasco di inizio Cinquecento: Virgilio dei Passi	301
Mauro Vigato , Dalla <i>sculdascia</i> di Adige Maggiore alla Scodosia di Montagnana. Note sulla <i>basilica</i> di Santa Maria, su un castello e su un fiume scomparso	342
Bibliografia di Claudio Povolo (1978-2018).....	419

**Lo storico delle istituzioni
e le fonti giudiziarie del Veneto asburgico.**

Una riflessione

(Luca Rossetto)

Questo breve contributo intende soffermarsi nello specifico sulle fonti processuali penali del Veneto asburgico, in primis su quelle custodite presso l'Archivio di Stato di Vicenza, uno dei campi di investigazione privilegiati da Claudio Povolo nella sua ultra-quarantennale attività di ricerca.

È bene chiarire fin da subito, inoltre, perché si concentrerà l'attenzione soprattutto sul periodo compreso tra il 1815 ed il 1848, quello della cosiddetta 'seconda dominazione austriaca'¹.

¹ Che copre l'arco temporale 1815-1848. Meglio sarebbe, però, parlare di 'amministrazione austriaca' se ci si volesse distaccare

Al di là della breve esperienza pre-napoleonica², infatti, gli accadimenti che prima generarono il biennio rivoluzionario del 1848-1849 (di valenza europea, peraltro), e che quindi partorirono un mutato quadro politico ed una mutata dialettica istituzionale, sconvolsero quello che da circa un trentennio era stato invece il funzionamento 'fisiologico' della giustizia austriaca (nella cornice più ampia di un impero che conservava diversi tratti dello Stato giurisdizionale di antico regime), la cui analisi si rivela di estrema importanza per cercare di gettare nuova luce su alcuni aspetti di una parte relativamente breve, ma assai incisiva, della presenza del Veneto tra i possedimenti asburgici³.

L'organizzazione giudiziaria delle Province Venete

A questo riguardo risulta fondamentale mettere a fuoco, seppur a grandi linee, i principali tratti della strutturazione dell'ordinamento giudiziario austriaco nel Regno Lombardo-Veneto, più in generale, e nelle

appunto dal riferimento storiografico di 'dominazione austriaca', sostanzialmente superato, ma tuttora spesso utilizzato ai fini dell'identificazione del relativo materiale archivistico.

2 Attentamente studiata da M. Gottardi, *L'Austria a Venezia: società e istituzioni nella prima dominazione austriaca (1798-1806)*, Milano 1993.

3 Per un approfondimento di questa tematica, si veda L. Rossetto, *Habsburg Venetia from Status Quo to State of Exception (1815-1854)*, in «Limes Plus. Journal of Social Sciences and Humanities», 3 (2015), pp. 75-84.

Province Venete dello stesso, in particolare. Tale strutturazione fu ultimata solo nel 1818 (e poi nel 1832, con la piena entrata a regime del sistema delle preture).

La prima istanza in materia penale era costituita dai tribunali provinciali⁴, i quali avevano sede appunto nel capoluogo di ciascuna provincia. Esercitavano invece la seconda istanza i tribunali generali d'appello di Milano e di Venezia, che si occupavano anche, rispettivamente nei territori lombardi ed in quelli veneti, della gestione del personale, della diramazione di circolari di vario tenore e della comunicazione di provvedimenti provenienti dagli organi superiori. Come terza istanza, infine, operò inizialmente una sezione del Supremo tribunale di giustizia di Vienna (nel quale venne poi reinglobata nel 1851); ma dal 1816 tale sezione fu trasferita a Verona e ribattezzata Senato lombardo-veneto dell'imperial regio supremo tribunale di giustizia: si trattava di una vera e propria magistratura di terzo grado, non semplicemente di una corte di cassazione, e svolgeva anche compiti di natura organizzativa e disciplinare nei confronti dei giudici del Regno⁵.

4 Oltre che, appunto, dalle più piccole preture: per il Veneto, ottantuno, comprese quelle dei capoluoghi, poi ridotte a sessantanove alla vigilia del '48. A tale riguardo, si veda L. Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna 2013, p. 238.

5 A questo proposito, si veda, *ibidem*, p. 302.

Da un punto di vista legislativo vigevano nel Lombardo-Veneto il *Codice civile*, varato nel 1812, che «come gli altri codici austriaci conteneva piuttosto norme e definizioni a carattere generale che disposizioni puntuali e positive regolanti singoli rapporti e istituti giuridici com'era nei codici alla francese»⁶ ed il *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche* o *Codice penale universale austriaco* del 1803, pubblicato nel Regno nel 1815 (anche se con tempi di entrata in vigore leggermente sfasati tra Milano e Venezia).

Quest'ultimo testo, che si ispirava soltanto in parte a quello elaborato precedentemente da Giuseppe II (nel 1787), «rifletteva una concezione del diritto penale propria della tradizione assolutista, volta a tutelare i valori tradizionali della religione, della politica e dell'assetto sociale»⁷. Confrontato con l'omologo napoleonico, che enunciava distintamente i reati, il codice penale austriaco sembrava quasi un trattato scientifico, più attento a descrivere la natura e le caratteristiche intrinseche del crimine, «mirando a determinare gli elementi che lo costituiscono o lo modificano, stabilendo con cura i requisiti che devono far constare la colpevolezza, dando grande rilievo alla

6 N. Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1849/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra*, Atti del LII Congresso di Storia del Risorgimento Italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma 1986, p. 102.

7 *Ibidem*, p. 104.

soggettività»⁸: ecco allora spiegato, ad esempio, l'importante concetto della *pravità d'intenzione*, cioè dell'intenzione intima, della malizia del reo nel voler appunto commettere un crimine, cui però doveva anche effettivamente seguire un'azione o un'omissione delittuosa.

Alcuni criteri qualitativi (la valenza del reato rispetto all'oggetto, alla persona ed alle circostanze) e quantitativi (gravità, pericolosità, ecc.) permettevano poi di distinguere le azioni criminose in *delitti* e in *gravi trasgressioni di polizia* (crimini di minore entità), di cui ci si occupava rispettivamente nella prima e nella seconda parte del codice.

Accanto alle norme sostanziali, il codice stesso conteneva, poi, pure le norme procedurali:

Poiché queste norme erano particolarmente minute e analitiche a proposito dell'assunzione e della contestazione delle prove e si può dire per ogni fase dell'inquisizione, ciò sottolineava l'importanza che si dava agli strumenti di garanzia dell'imputato, i quali legavano invece rigorosamente il magistrato inquirente contro ogni arbitrio ed illegalità: d'altra parte questi strumenti erano tanto più necessari perché il processo penale austriaco seguiva il sistema inquisitorio, era quindi segreto [scritto] e non ammetteva la difesa⁹.

⁸ *Ibidem*, p. 104.

⁹ *Ibidem*, p. 105.

Singolare rilevanza, in questo contesto, assumeva l'adottato sistema di prove legali negative (il quale, in sintesi, «a differenza del sistema tradizionale di prove legali, che a lungo andare aveva dimostrato le sue incongruenze di fronte al lento ma decisivo delinearsi del libero convincimento del giudice... era tale da prescrivere l'assoluzione dell'imputato in presenza di meri e semplici indizi»¹⁰), ma, soprattutto, il complesso dei controlli gerarchici che sovrastava e quindi influenzava direttamente i margini di discrezionalità dei magistrati di primo grado e contribuiva «ad equilibrare lo stesso libero convincimento del giudice con l'esigenza di controllarne l'operato e di predisporre una serie di garanzie procedurali nei confronti dell'imputato»¹¹.

D'altra parte, questi strumenti erano tanto più necessari non solo perché, come visto, il processo penale austriaco era un processo inquisitorio 'puro' e non ammetteva la presenza dell'avvocato, ma anche perché, all'interno di una più ampia cornice imperiale, su casi simili sentenze non troppo dissimili avrebbero dovuto essere pronunciate nei diversi territori che la componevano: ad esempio, a Vicenza, così come a Zara, così come a Graz.

Nelle sue forme ordinarie il processo penale si articolava in tre fasi distinte: *l'investigazione generale*

10 C. Povoletto, *Rapporti dell'Imperial Regio Tribunale di Vicenza all'Imperial Regio Tribunale d'Appello in Venezia*, Vicenza 1997, p. 5.

11 *Ibidem*, p. 5.

e *preliminare* (o *inquisizione preliminare*), *l'inquisizione* (o *inquisizione speciale*) e la *deliberazione della sentenza*.

Di volta in volta veniva scelto, tra i magistrati del tribunale provinciale di competenza, un *giudice relatore* che sintetizzava gli atti costituenti proprio la prima fase del processo. Tale sintesi prendeva il nome di *referato di preliminare investigazione* e conteneva l'opinione dello stesso giudice relatore sul legale riconoscimento del fatto esaminato, così come sull'esistenza di indizi sufficienti per la continuazione del processo medesimo. In seguito alla lettura del succitato referato, gli altri membri del *consesso criminale* si pronunciavano su quanto appena proposto dal loro collega. L'orientamento prevalente poteva decretare sia un *concluso di desistenza* e la conseguente fine della fase istruttoria per la non sussistenza del delitto o per l'assenza di indizi sufficienti per il proseguimento dell'indagine, sia l'apertura della vera e propria fase inquisitoria del processo. Terminata tale fase inquisitoria, il relatore (per lo più lo stesso giudice che aveva condotto la precedente 'istruttoria' preliminare) riassumeva gli atti di protocollo, che costituivano la seconda fase del processo, in una relazione che veniva denominata *referato di finale inquisizione*. In tale relazione, il magistrato, dopo aver sintetizzato i momenti salienti del procedimento, proponeva la pena che, a suo giudizio, doveva essere inflitta all'imputato, o l'assoluzione, oppure la *sospensione del processo*

medesimo per *difetto di prove legali*. Infine, in numerose fattispecie espressamente previste dal codice, la sentenza andava trasmessa ai tribunali superiori e, in caso di pena capitale e di altri gravi circostanze, il Senato si rivolgeva addirittura al sovrano¹².

Attraverso questo sistema, dunque, nel periodo e nel contesto geografico al centro della presente riflessione (le Province Venete della Restaurazione) emerge chiaramente come da parte delle autorità giudiziarie asburgiche fosse attiva sulle comunità una particolare forma di *controllo sociale*.

Grazie allo strumento codicistico, esse si servivano, rispetto ai secoli precedenti, di 'stereotipi meno imprecisi' e più definiti nella classificazione dei comportamenti devianti, anche se in parte ancora adattabili e modellabili a seconda, da un lato delle direttive politiche dello Stato, ma dall'altro pure di una concezione più tradizionale dei rapporti sociali che tale controllo doveva assicurare.

12 A tale riguardo, si veda Rossetto, *Il commissario distrettuale*, pp. 305-306, e, per un'analisi più dettagliata, C. Povoletto, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento. Saggio di etnografia giudiziaria*, Verona 2006.

Luca Rossetto – Lo storico delle istituzioni



L'imperatore Francesco (Firenze 1768 – Vienna 1835), promulgatore del Codice Penale Universale Austriaco del 1803, in un ritratto del 1827 di Ferdinand Georg Waldmüller (Fonte: Wikipedia)

Il fondo archivistico vicentino

Da un punto di vista strettamente documentario il principale fondo processuale asburgico a disposizione a livello regionale (a parte il peculiare caso veneziano, cui si accennerà poi) è quello vicentino, per lo meno nel periodo cronologico legato alla seconda ed alla terza 'dominazione austriaca' ed è l'unico che consenta quindi, tra l'altro, anche la formulazione di riflessioni che poggino su dati quantitativi di una certa attendibilità. Trattasi, appunto, dell'imponente fondo processuale penale dell'Archivio di Stato di Vicenza, identificato dalla denominazione *Tribunale provinciale austriaco, sezione penale*, riguardante proprio l'attività del tribunale provinciale di quella città, organo giudicante che, per alcuni decenni, estese la propria giurisdizione su un vasto territorio, che comprendeva, oltre all'odierna provincia berica, pure alcune fasce delle attuali province di Verona e di Padova (ad esempio, sino al 1848, il distretto di Cittadella). Del fondo archivistico si possiede ora un recente inventario informatico utilizzabile in sede¹³, anche se un buon criterio di orientamento è comunque fornito dalla successione cronologica (data la completezza e l'integrità del fondo medesimo e la sua facile consultabilità)¹⁴. Non che altri archivi, di Stato e non,

13 Della cui predisposizione si sono occupate le dottoresse Maria Luigia De Gregorio e Silvia Girardello.

14 Nello specifico «si hanno circa 2.200 buste relative agli anni 1831-1864, più una serie cospicua di buste, non precisamente quantificabili, per gli anni Venti (la minor precisione nella

non custodiscano materiale di questo genere (non tutti, a dire il vero), ma, fatto salvo appunto il caso veneziano (che riguarda comunque una città molto particolare come l'ex Serenissima ed i cui faldoni, soprattutto, attendono ancora di essere opportunamente 'scandagliati' da parte degli storici)¹⁵, la consistenza di tali fondi non è comparabile con quella vicentina. Il territorio berico, per giunta, offre uno spaccato indicativo del Veneto asburgico e comprende realtà molto diverse tra loro, pure da un punto di vista geografico: vale a dire distretti di pianura, di collina, di montagna e, soprattutto, di confine (con altre province venete e, addirittura, con il Tirolo), ricco di centri urbani significativi, oltre alla stessa Vicenza, come Bassano che, pur non essendo un capoluogo, poteva fregiarsi del titolo di città regia.

Naturalmente il materiale giudiziario conservato nei depositi è di varia natura: Protocolli Penali, Denunce Criminali, Registri di Presidenza, Numerico Criminale, Repertorio Alfabetico dei Crimini, Registri degli Effetti Criminali, Quinternetti Criminali dei singoli magistrati, Certificati del Casellario, Repertori dei Processi contro

determinazione del numero di buste relative agli anni Venti dipende anche da una diversa e meno agevole collocazione delle stesse nei depositi; in ogni caso non vi è di sicuro una continuità come quella garantita dal materiale che fa riferimento agli anni Trenta e Quaranta»: Rossetto, *Il commissario distrettuale*, p. 310. Questa cifra è comunque da considerarsi indicativa perché il fondo è soggetto ad un riordinamento *in fieri*.

15 La riapertura, nel maggio 2015, della sede dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca, consentirà di percorrere nuovi itinerari di ricerca a riguardo.

Luca Rossetto – Lo storico delle istituzioni

Ignoti, Repertorio dei Processi Politici spediti dal Tribunale di Vicenza in Seconda Istanza, ed anche le interessantissime Relazioni di visita alle carceri¹⁶.



Vicenza. Una veduta di Piazza dei Signori e di Piazza delle Biade con l'edificio un tempo sede del tribunale provinciale austriaco (Fonte: Wikipedia)

Ma in questa sede, come detto, pare importante concentrare l'attenzione soprattutto sullo studio del

¹⁶ A proposito di quest'ultima categoria di materiale giudiziario disponibile, si veda L. Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Verona 2007, p. 62.

processo penale, mettendo in evidenza, in particolare, due spunti di riflessione originati proprio, nello scrivente, da una lunga ed assidua frequentazione del relativo materiale archivistico¹⁷.

Spunti per lo studio del processo penale austriaco

Lo spoglio dei procedimenti penali a disposizione degli studiosi (documentazione, peraltro, dallo straordinario rilievo etnografico) consente infatti non solo di penetrare negli aspetti più ovvi di un'attività giudiziaria che in ogni caso incideva notevolmente sulla vita delle comunità attraverso arresti, perquisizioni, raccolta di informazioni sulla condotta dei loro abitanti, anche mediante l'azione di confidenti; ma, a ben vedere, contemporaneamente e ancor più significativamente, agevola la comprensione della stessa configurazione istituzionale e formale del processo penale, che permette a sua volta di svelare lo spessore delle tensioni in gioco nelle più disparate vicende, le gerarchie di potere coinvolte e, in definitiva, la valenza politica del processo penale medesimo, assai più ricca di echi e di suggestioni rispetto a quelle evocate dalle formule ufficiali delle norme e dalle definizioni dei trattati giurisprudenziali che se ne occupavano¹⁸.

17 Proprio sotto la sicura e instancabile guida di Claudio Povolo.

18 A tale riguardo, si veda L. Rossetto, *Note introduttive. I processi, la giustizia, la storia*, in *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, a cura di E. Biasiolo

Da questo punto di vista i verbali delle cosiddette *sessioni criminali* (detti *protocolli di consiglio*) costituivano il momento di raccordo e di confronto del *giudizio* (o *consesso*) *criminale* nel suo complesso con la specificità delle sue competenze giurisdizionali previste dal codice penale e dalle leggi via via assunte nelle singole materie¹⁹. Sono documenti che offrono soprattutto un affresco straordinario del *ragionamento*

e L. Rossetto, Venezia 2016, p. 11. Peraltro, non va mai dimenticato l'insegnamento di Gaetano Cozzi, secondo il quale per conoscere una società non si può trascurarne il suo diritto: «diritto che ne è strumento di vita, espressione dei suoi problemi, delle sue esigenze, della sua cultura; diritto che si deve cogliere nella prassi, laddove si traduce concretamente in giustizia»: G. Cozzi, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia 2000, pp. VII-VIII. Infine, va evidenziato che «se Napoleone aveva reso esecutiva (amministrativa) anche la giustizia, il governo austriaco fece giudiziaria anche l'amministrazione esecutiva»: M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna 1983, p. 198. Si tratta qui del problema relativo al «complesso e tormentato rapporto, all'interno della struttura imperiale asburgica, tra giustizia e amministrazione, con un primato quanto meno dell'influenza del *modus operandi* della prima rispetto alla seconda (si pensi solo al principio della collegialità nell'adozione delle decisioni come tutela dai possibili arbitri della burocrazia). Neppure gli interventi legislativi di Maria Teresa e Giuseppe II avevano potuto o voluto superare del tutto questo meccanismo, che, data appunto la natura composita di tale struttura (ancora caratterizzata in alcune regioni, peraltro non etnicamente omogenee, da elementi feudali-patriarcali), nonostante la rivoluzione amministrativa napoleonica vissuta dai territori italiani, anche in quell'ambito geografico si preferì successivamente non mettere in discussione»: Rossetto, *Il commissario distrettuale*, p. 23.

giuridico che animò le discussioni di un gruppo di giudici, apparentemente intenti ad applicare il codice penale del 1803 ad una vasta gamma di comportamenti ritenuti delittuosi, ma in realtà più direttamente coinvolti in una diuturna azione per assicurare equilibri sociali e valori culturali predominanti²⁰.

Nel loro insieme, quindi, i dispositivi normativi e procedurali del codice, e l'organizzazione giudiziaria affidata a giudici di primo grado sottoposti ad un ferreo controllo gerarchico, esprimevano l'esigenza di fondo di conservare appunto lo *status quo* sociale e cetuale, ma anche le peculiarità politiche, culturali e religiose dei diversi territori che componevano l'impero asburgico²¹.

19 A questo proposito, si veda Povolo, *La selva incantata*, pp. 37-38.

20 A tale riguardo, si veda C. Povolo, *Il Movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Verona 2011, p. XV. Il *ragionamento giuridico* serviva, tra l'altro, «sia per enunciare la dimensione giuridica e probatoria del fatto esaminato, che, soprattutto, per collegare gli organi giudiziari diversamente disposti lungo la scala gerarchica»: Povolo, *La selva incantata*, p. 33; per un approfondimento della tematica, si veda, *ibidem*, pp. 32-34.

21 A questo proposito, si veda Povolo, *La selva incantata*, p. 31. «Il contenimento del ruolo decisionale del giudice, contemporaneamente però all'adozione di una struttura processuale inquisitoria, che poteva rivelarsi assai efficace per il mantenimento dell'ordine sociale, rifletteva dunque l'esigenza di uno Stato rigidamente organizzato sul piano burocratico e sulla professionalità dei suoi funzionari, ma anche così poco incline ad attivarsi per promuovere programmi politici di un certo spessore e

Le verbalizzazioni delle discussioni permettevano allora alle autorità superiori di accertare l'effettiva capacità dei collegi giudicanti di cogliere la complessità del codice stesso, e consentono attualmente allo storico di approfondire le interconnessioni tra le previsioni giuridiche, l'amministrazione della giustizia e le dinamiche sociali ed economiche che intervenivano per piegare e modellare quanto il codice medesimo aveva preventivamente stabilito²². Ma non solo.

Una seconda importante dimensione che emerge dalla consultazione di un materiale archivistico così prezioso è la messa in evidenza dei rapporti tra la concezione dotto e specialistica dell'ordine sociale appartenente ai tribunali, quali istituzioni statuali, e la visione di organismi comunitari figli e custodi di un mondo, come quello rurale o della componente urbana popolare, che si avvaleva prevalentemente dell'oralità e delle consuetudini per esprimere e trasmettere la propria cultura. Membri di tali realtà comunitarie nel processo avevano la possibilità di esprimersi direttamente, anche se condizionati dal fatto che rendevano le loro dichiarazioni di fronte a soggetti che, intuitivano, non avrebbero mai potuto comprendere fino in fondo le loro ragioni (forse, da questo punto di vista, la più umile figura del cancelliere era sentita

novità. E, a ben vedere, lo stesso fascicolo processuale penale austriaco ricalcava queste esigenze di fondo, incentrato com'era quasi tutto sulla prima istanza, ma secondo regole e procedure sottoposte anch'esse ad un severo controllo gerarchico»: *ibidem*, p. 31.

22 A tale riguardo, si veda Povolo, *Il Movente*, p. XXVII.

come meno 'estranea' rispetto a quella del magistrato)²³.

L'uso della giustizia interagiva dunque non solo con la già ricordata logica politica, ma pure con gli interessi dei magistrati-funzionari all'opera e, ovviamente, con l'atteggiamento della popolazione nei confronti della legge, generando così esattamente un controllo sociale strettamente dipendente da tre variabili di fondamentale importanza, quali la presenza di valori diffusi, il peso dei ceti egemoni e, appunto, la struttura sociale nel suo complesso, e comportando nella prassi, da parte dei giudici di primo grado che erano in grado di farlo, l'applicazione di una sorta di *codice invisibile*: una serie di regole non scritte che riflettevano proprio i valori culturali predominanti e gli equilibri sociali ed economici da preservare ai fini della sicurezza e della stabilità del sistema istituzionale²⁴.

Anche dalle brevi e circoscritte riflessioni offerte dal presente contributo sembrano pervenire, dunque, indicazioni inequivocabili di come attraverso la consultazione delle copiose fonti giudiziarie del periodo asburgico sia innanzitutto più agevolmente possibile pensare alla storia del Veneto, oltre che secondo una visione riduttiva ed oramai superata di 'lotta

23 A questo proposito, si vedano Rossetto, *Note introduttive*, p. 12 e L. Rossetto, *Tra vicoli e osterie della città: marginalità, militari e popolani. Tre casi emblematici*, in *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, a cura di E. Biasiolo e L. Rossetto, Venezia 2016, p. 205.


24 A tale riguardo, appunto con particolare riferimento al caso vicentino, si veda Rossetto, *Note introduttive*, pp. 12-13. _

all'«Austria», pure nella più ampia prospettiva della pluridecennale appartenenza della nostra regione ad una realtà così composita e diversificata quale quella imperiale della monarchia danubiana.

Ma, nondimeno, con il riemergere della funzione della *micro-history*, in una accezione rinnovata, però, dalla consapevolezza appunto che i *micro-studies* devono fare riferimento a un contesto più ampio se vogliono contribuire a meglio comprendere fenomeni storici di portata rilevante (molte delle caratteristiche di una comunità, infatti, dipendono dalla società più vasta in cui è inserita, e al tempo stesso la rispecchiano)²⁵, uno studio approfondito di tale tipologia di documenti può infine essere di grande aiuto anche per delineare più nitidamente le ragioni politiche, *lato sensu* intese (al di là di quelle prettamente militari e diplomatiche), e istituzionali che un secolo e mezzo fa spinsero il Veneto verso la confluenza nello Stato unitario italiano.

25 «Small places, large issues», per dirla con l'antropologo norvegese Eriksen, il cui testo di riferimento è proprio T.H. Eriksen, *Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology*, New York 1995.

Luca Rossetto – Lo storico delle istituzioni



Maggio 2008. Ragionando con Claudio Povolo durante un convegno sul Veneto asburgico (Fonte: immagine personale)